

Data: 07/12/2015

Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas è stato soppresso a decorrere dal 1 dicembre 2015.

Hanno diritto ai trattamenti integrativi a carico del fondo gli iscritti che abbiano maturato tutti requisiti di legge, compresa la cessazione dal servizio, entro novembre 2015.

Continueranno ad essere liquidate, anche dopo il 1° dicembre 2015, i trattamenti di reversibilità derivanti dalle pensioni del soppresso Fondo.

## CONTRIBUZIONE

L'anzianità contributiva nel Fondo gas è espressa in anni, mesi e giorni. La contribuzione integrativa GAS, versata contestualmente alla contribuzione AGO, è a totale carico delle aziende.

Nel fondo non era prevista la contribuzione figurativa, né quella volontaria.

La legge finanziaria 2003 ha riconosciuto ai lavoratori iscritti al fondo Gas che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 164/2000, ovvero per messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non avessero maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del fondo, la facoltà in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria nell'Ago, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi integrativi, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni.

## PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Dal 1998, per avere diritto alle prestazioni integrative del fondo gas, alla data di cessazione dal servizio, devono risultare perfezionati contestualmente ai requisiti richiesti dalla legge speciale anche quelli richiesti dall'assicurazione generale obbligatoria.

La pensione liquidata dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l'integrazione eventualmente dovuta a carico del Fondo costituiscono un'unica pensione complessiva erogata dal Fondo stesso.

Il sistema di calcolo della quota integrativa è retributivo.

Il trattamento di pensione corrisposto dal Fondo gas è integrativo fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla legge speciale n 1084 del 1971 e successive modificazioni, della pensione dovuta agli stessi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi riconosciuti utili agli effetti del trattamento medesimo. Pertanto, viene messo in pagamento il trattamento che risulterà più favorevole tra quello calcolato secondo la normativa AGO e quello secondo le norme AGO.

In presenza di contributi extra fondo, alla pensione complessiva si aggiunge la quota esclusiva.

## PENSIONE DI VECCHIAIA E ANTICIPATA

Hanno diritto alla pensione complessiva di vecchiaia e alla pensione anticipata i lavoratori, cessati dal servizio che alla data di maturazione del diritto alla pensione AGO siano iscritti al Fondo gas e possano far valere almeno 15 anni di contribuzione nel fondo gas.

## PENSIONE DI INVALIDITA'

Hanno diritto alla pensione di invalidità gli assicurati:

- iscritti al Fondo gas;
- riconosciuti invalidi/ inabili secondo le norme vigenti nell'AGO;
- che possano far valere almeno 5 anni di contribuzione nel Fondo;
- che presentino la domanda entro sei mesi dalla cessazione dal servizio.

## PENSIONI AI SUPERSTITI

La pensione ai superstiti viene concessa in caso di morte del pensionato o dell'iscritto che possa far valere 10 anni di contribuzione al Fondo.

Si applicano le disposizioni AGO, vigenti alla data della morte del pensionato o dell'iscritto.

## LA DOMANDA

La liquidazione della pensione complessiva è disposta a domanda dell'iscritto che deve essere presentata esclusivamente in via telematica

[www.inps.it](http://www.inps.it) :Archivio > 2017 > La pensione > Fondi Speciali e altre gestioni > Fondo Gas

---

attraverso uno dei seguenti canali:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- telefono – contattando il contact center integrato, al numero verde 803164 - gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI FONDO INTEGRATIVO GAS**

Legge 6 dicembre 1971 n 1084 ( Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas)

Legge 3 marzo 1987 n 61 (modificazioni ed integrazioni della legge 1084/1971)

**Legge 30 dicembre 1988 n 559 ( interpretazione autentica dell'art 1, comma 10, n 3 della legge 3 marzo 1987 n 61 concernente modificazioni ed integrazioni della legge 1084/1971**

Art 59, comma 3, legge 27 dicembre 1997 n 449

Art 21, decreto legislativo del 23.05.2000 n 164 (attuazione della direttiva n 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art 41 della legge 17 maggio 1999 n 144)

Art 38, comma 5, legge 27 dicembre 2002 n 289 (legge finanziaria 2003)

**DM 16 giugno 2013 ( modalità di esercizio della facoltà di proseguire volontariamente i contributi previdenziali per i lavoratori iscritti al fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti , a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas)**

Art. 7, comma 9 septies e seguenti, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Si rinvia anche ai riferimenti normativi AGO.